



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio*

*Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

# **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLASSIFICAZIONE UBICATI NEGLI EDIFICI DELLA REGIONE PIEMONTE**

### **1. PREMESSA**

La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di classificazione presso gli immobili regionali ubicati in Torino (Via Sospello 211, C.so Grosseto 73, Via Viotti 8, C.so Regina Margherita 174, C.so Regina Margherita 153/bis, Via Giolitti 36) e Cuneo (C.so De Gasperi 40), nonché l'esecuzione di interventi straordinari e urgenti di messa a norma e installazione di particolari per la sicurezza sugli stessi da eseguire con la massima urgenza all'inizio della decorrenza del contratto sulla sede di Cuneo - Corso De Gasperi 40, 1° piano.

La presente procedura consta di un unico Lotto che risulta più adeguatamente consono ad una gestione generale e consente una maggiore economia di spesa a favore dell'Amministrazione Appaltante. Inoltre la procedura in unico lotto è motivata altresì dal fatto che è prevista la progressiva dismissione degli immobili oggetto dell'appalto, in attuazione del piano di trasferimento degli uffici regionali presso la Nuova Sede Unica in Torino, in via di completamento.

### **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la manutenzione semestrale nonché la manutenzione straordinaria degli impianti di classificazione presso gli edifici di competenza della Regione Piemonte indicati in premessa e dettagliati nell'allegato 1 al presente Capitolato Speciale. Inoltre si intende affidare l'esecuzione di messa a norma e installazione di particolari per la sicurezza sull'impianto di Cuneo, Corso De Gasperi 40 - primo piano. Le modalità di esecuzione dell'appalto sono indicate nel presente Capitolato Speciale.

### **3. INTERVENTI**

#### **3.1 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE**

L'attività di manutenzione semestrale sarà diversificata in funzione della tipologia dell'impianto presente nei vari Immobili , come meglio di seguito specificato.

Il canone semestrale comprende:

- N° 1 visita semestrale durante la quale verranno espletate le attività di manutenzione in funzione delle differenti tipologie di classificatori sotto specificati e secondo la distribuzione presente nei vari immobili;
- Numero illimitato di interventi su chiamata, qualora si rendessero necessari per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti;
- Parti di ricambio che si rendessero necessarie per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti.

##### **3.1.1 CLASSIFICATORI A PIANI ROTANTI**

*Insieme parti rotanti superiori.*

1. Controllo dello stato di usura dei pignoni. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
2. Controllo dello stato di usura della catena. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

*Insieme parti rotanti inferiori.*

1. Controllo dello stato di usura della ruota dentata e della libera rotazione dei cuscinetti e dei supporti. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
2. Verifica del corretto valore del tiraggio dei pignoni sulla catena.
3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

*Gruppo motorizzazione.*

1. Controllo dello stato di usura ed il tensionamento della catena di trasmissione. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
2. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione dell'albero motore.
3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni
4. Controllo delle viti del calettatore, ove presente, mediante serraggio in modo graduale ed uniforme con sequenza incrociata fino a raggiungere una coppia di 17 Nm. In caso di sostituzione, o rimontaggio, pulizia accurata delle superfici di contatto dell'albero e del mozzo, mediante applicazione sulle stesse di una leggera pellicola di olio e successivo rimontaggio.

*Gruppo porta piano e piani rotanti.*

1. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione delle rondelle di contrasto e guida catena. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
2. Controllo dello stato di usura dei componenti meccanici. Verifica test deformazione su alcuni piani rotanti.
3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

*Gruppo struttura portante e rivestimenti.*

1. Controllo del serraggio di tutti i bulloni e verifica del corretto ancoraggio dei pannelli.
2. Controllo del tensionamento delle funi d'acciaio ( tiranti ).
3. Pulizia dei pannelli a vista.

#### *Serranda.*

1. Controllo della libera rotazione delle carrucole e lo scorrimento delle serrande nelle guide. Pulizia delle guide di scorrimento e lubrificazione con grasso spray o simile.
2. Verifica della lunghezza della fune ed eventuale registrazione mediante tenditore.
3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

#### *Parte elettrica.*

1. Controllo del fissaggio ai relativi supporti, corsa/distanza di intervento degli interruttori di finecorsa, microinterruttori, sensori di prossimità e fotoelettrici, registrando eventualmente il loro posizionamento.
2. Controllo e pulizia di tutte le lenti dei sensori fotoelettrici.
3. Verifica dell'efficienza dei pulsanti di arresto, di emergenza e di tutti i tasti operativi.
4. Sostituzione eventuale delle lampade di segnalazione bruciate.
5. Pulizia accurata dei sensori del gruppo lettura.
6. Controllo del fissaggio di tutti i componenti all'interno del quadro elettrico.

### **3.1.2 CLASSIFICATORI MOBILI MECCANICI / ELETTRICI**

1. Pulizie ottiche fotocellule barriera anti-intrusione ( solo su elettrico ).
2. Verifica coste sensibili antischiacciamento ( solo su elettrico ).
3. Verifica pulsanti di emergenza ( solo su elettrico ).
4. Verifica segnalatori acustico visivi ( solo su elettrico ).
5. Verifica microinterruttori fermata carrello ( solo su elettrico ).
6. Tensionamento ed ingrassaggio catene di trazione e meccanismi.
7. Registrazione porte scorrevoli e ingrassaggio.
8. Verifica tensionamento controventi carrelli.
9. Verifica barra di sicurezza antiribaltamento.
10. Verifica usura ruote di scorrimento e cuscinetti e ingrassaggio.
11. Verifica guide a pavimento.
12. Controllo generale funzionamento impianto.
13. Pulizia e collaudo finale.

### **3.2 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Sono esclusi dal canone GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- Manodopera e materiali necessari per riparare danni causati agli impianti da incidenti, variazioni di corrente elettrica, atti di terzi o calamità naturali;
- Interventi necessari per la modifica strutturale degli impianti stessi, adeguamenti, ecc.. che dovranno essere espressamente richiesti e autorizzati dall'Amministrazione ed effettuati previa approvazione del preventivo;

**Eventuali interventi di natura straordinaria devono essere posti all'attenzione del D.E.C. e sono subordinati alla emissione di relazione tecnica corredata da preventivo dettagliato riportante il prezzario di riferimento, dalla quale si evince l'urgenza e la straordinarietà dell'intervento.**

### **3.3 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ARCHIVI AUTOMATICI**

Gli interventi di messa in sicurezza prevedono all'incirca l'adeguamento dei dispositivi di sicurezza.

**Eventuali ulteriori interventi di trasformazione archivi e messa in sicurezza devono essere posti all'attenzione del D.E.C. e sono subordinati alla emissione di relazione tecnica corredata da preventivo dettagliato riportante il prezzario di riferimento, dalla quale si evince l'urgenza e la straordinarietà dell'intervento.**

### **4. DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal 11.01.2022 o dalla data di stipulazione del contratto se successiva.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la durata del Contratto potrà essere prorogata (*proroga tecnica*) prima del termine di scadenza per la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, previa insindacabile valutazione della Stazione Appaltante, per un massimo di 6 mesi.

In tale caso, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, fino alla data di sottoscrizione del contratto con il nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga dell'opzione di proroga tecnica, ne darà comunicazione all'appaltatore, mediante PEC o altra modalità dichiarata in sede di gara, entro la scadenza dell'appalto indicata in contratto.

### **5. IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI TRATTATIVA**

L'importo a base della trattativa è stabilito in **€ 25.677,34 oltre IVA** per 12 mesi così suddivisi:

L'importo a base della trattativa per **la manutenzione ordinaria** è stabilito in **€ 13.844,00** soggetti a ribasso IVA esclusa, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 294,00** IVA esclusa.

L'importo semestrale a base d'asta corrisponde ad € 6.922,00 IVA esclusa esclusi oneri per la sicurezza.

I suddetti Importi sono suddivisi tra le varie tipologie di impianti presenti in ciascuno degli edifici regionali indicati in premessa secondo l'allegato A.

L'importo a base della trattativa per gli interventi esclusi dal canone e relativi ad interventi opzionali a chiamata di **manutenzione straordinaria** è stabilito in un importo presunto massimo complessivo di **€ 8.039,34** IVA esclusa,

L'importo a base d'asta per gli interventi di messa in sicurezza è stabilito in un importo presunto massimo complessivo di **€ 3.500,00** IVA esclusa.

I corrispettivi saranno determinati sulla base degli importi di aggiudicazione, derivanti dagli importi posti a base di gara al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di trattativa.

### **6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà:

- segnalare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
- trasmettere elenco nominativo delle maestranze impegnate presso gli uffici regionali.

Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione del servizio saranno preventivamente concordate con l'Operatore economico affidatario.

Gli ordinativi saranno trasmessi via posta elettronica certificata dal Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale con la specifica della tipologia di intervento e sede di esecuzione.

Il termine per la parte relativa alla manutenzione straordinaria opzionale dell'appalto per l'esecuzione del servizio è stabilito nell'ordinativo relativo, in base alle esigenze ed eventuale urgenza dell'intervento.

La fornitura del servizio dovrà intendersi comprensiva delle spese di viaggio e di ogni altro eventuale onere riflesso relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per il servizio medesimo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per il servizio.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato MepA nonché nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verifica la regolarità dell'esecuzione attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 16 del presente Capitolato dovrà essere adeguatamente integrata, fatto salvo il graduale svincolo a misura dell'avanzamento del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

È prevista la progressiva dismissione della maggiorparte delle sedi di Torino indicate nell'Allegato al C.S.A. in attuazione del piano di trasferimento degli uffici regionali presso la Nuova Sede Unica in Torino in via di completamento. Pertanto, l'Amministrazione si riserva di modificare l'elenco delle sedi oggetto d'appalto e/o il relativo numero di revisioni semestrali e la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle suddette modifiche senza nulla pretendere a titolo d'indennizzo. Conseguentemente, l'importo del contratto sarà ridotto per la parte relativa alla manutenzione ordinaria di archivi ubicati nelle sedi dismesse.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o un a diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato. Rimane, in ogni caso, escluso per l'Appaltatore il diritto di recesso, la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compenso, indennizzo a qualsiasi titolo risarcitorio, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni anche se ridotte.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

In caso di riduzione parziale del servizio tale che non rappresenti modifica essenziale alla natura ed alle prestazioni del servizio medesimo, è escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte. Il compenso dovuto per il servizio variato verrà sempre e comunque computato sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio programmato.

Gli importi contrattuali derivanti da ribasso unico percentuale sugli importi i espressi in sede della gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di manutenzione, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

## **7. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'**

Il pagamento dei corrispettivi della manutenzione ordinaria e straordinaria saranno effettuati semestralmente e sono subordinati all'emissione di regolare fattura nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del D.E.C. funzionario tecnico del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni. Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate.

Ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio, l'Appaltatore trasmette alla Regione Piemonte riepilogo semestrale delle date dei singoli servizi a firma del responsabile della Ditta; la Regione Piemonte provvederà alla richiesta, presso l'ente preposto, del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva dell'Appaltatore) in corso di validità ai sensi del D.M. 24/10/2007 attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatrice, che sarà acquisito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2.

La Regione Piemonte, acquisita dall'Appaltatore la suddetta documentazione provvede a mezzo del D.E.C. alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni. Conseguentemente l'Appaltatore emette la fattura della prestazione eseguita. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve le verifiche di regolarità contributiva dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore.

Il pagamento del corrispettivo della messa in sicurezza degli archivi sarà effettuato a fine intervento. Ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio, l'Appaltatore trasmetterà alla Regione Piemonte il riepilogo dei singoli servizi.

In caso di mancato pagamento della fattura nel termine suddetto, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità complessiva del servizio. A tal fine, ogni fattura dovrà evidenziare la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo della prestazione al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)*", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

### **Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è 81YHY9**

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Impresa deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

**Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nella richiesta di offerta. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi della determina di affidamento del servizio.**

#### **8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, in attuazione dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto ai fini del pagamento delle fatture e all'eventuale applicazione delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., avrà il compito di controllare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, che il servizio oggetto dell'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenute nel contratto e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore;
- lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

Al momento dell'esecuzione del servizio, il DEC, provvederà ad accertare la rispondenza dello stesso alle prescrizioni previste. Sono fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili. Nel caso in cui la struttura ricevente rilevi una difformità qualitativa il DEC, o suo delegato, invierà una segnalazione scritta all'Appaltatore che dovrà provvedere ad un nuovo intervento entro 15 giorni, senza alcun aggravio di spesa per la stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento per eventuali danni derivanti da vizi occulti.

Qualora tali verifiche non fossero possibili al momento dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà accettare le eventuali contestazioni anche in tempi successivi; pertanto la ricevuta rilasciata all'atto dell'esecuzione del servizio non implica, da parte della Stazione Appaltante, l'accettazione incondizionata del servizio stesso

La Committente decadrà comunque da tale diritto se non denuncerà gli eventuali vizi riscontrati entro 90 giorni consecutivi decorrenti dall'esecuzione se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti.

Il Contraente si impegna, a sua volta, a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Stazione Appaltante.

Secondo quanto disposto all'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. al termine del servizio il Certificato di regolare esecuzione del servizio verrà emesso dal RUP entro 60 giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto.

## **9. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra i responsabili della Amministrazione e l'Appaltatore potranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC o e a mezzo posta elettronica.

Per quel che concerne quelle riguardanti l'interpretazione del contratto d'appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso essere effettuate per iscritto e trasmesse a mezzo lettera PEC. Inoltre le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione entro giorni 3 ( tre ) lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto codesto termine la comunicazione si intenderà accettata integralmente e senza eccezione alcuna.

Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti nonché agli indirizzi PEC delle parti.

## **10. DOMICILIO DELLE PARTI**

L'Amministrazione, ai fini dell'esecuzione del contratto d'Appalto, elegge domicilio presso la sede di Via Viotti numero civico 8 ( otto ) a Torino, è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

L'Appaltatore dovrà eleggere un proprio domicilio legale da indicarsi in sede di stipula del contratto.

## **11. DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

I documenti contrattuali che regolano i rapporti tra le parti sono:

- Il Contratto quale ordinativo di fornitura generato a sistema MePA;
- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed allegato A;
- DUVRI;
- La lettera invito alla presente procedura negoziata mediante Trattativa diretta su MePA oltre alla disciplina così come di seguito evidenziato.

I sopra elencati documenti, in caso di discordanze sulla esatta interpretazione delle disposizioni in essi contenuti, prevalgono l'uno sull'altro nel suddetto ordine. In ogni caso le norme di legge imperative o inderogabili prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta.

Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016.

In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla lettera invito e

dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione del Contratto e per tutta la durata del medesimo.

## **12. PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA**

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice PEC /lettera raccomandata e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal DEC funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e 16 del Capitolato.

La mancata esecuzione del servizio, anche se parziale, comporterà il mancato pagamento proporzionalmente al servizio non eseguito.

In ogni caso, per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale di €. 40 (Euro quaranta/00), da trattarsi sulle somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite.

Ogni intervento su chiamata dovrà essere eseguito entro 24 ore fatta salva l'applicazione di una penale per ritardo di €. 50,00 (Euro cinquanta/00) al giorno.

L'applicazione delle penali avviene in esito al contraddittorio instaurato con l'Appaltatore a seguito dell'irregolarità riscontrata.

## **13. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dal contratto, dal presente articolo ed in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare, nel limite della quota prevista dalla normativa vigente.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso il periodo necessario per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni d'appalto, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

Fatti salvi i casi stabiliti all'art. 105, comma 13 del D.lgs n. 50/2016, Al pagamento dei subappaltatori provvederà l'Appaltatore; inoltre dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento mediante trasmissione all'Amministrazione aggiudicatrice della fattura quietanza da parte del subappaltatore entro giorni 20 (venti) dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'appaltatore e alla Amministrazione aggiudicatrice.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del l'appalto e del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore.

#### **14. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

#### **15. CESSIONE CREDITI**

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto..

La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

#### **16. GARANZIA DEFINITIVA – ASSICURAZIONE -**

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le specifiche modalità ivi previste, in conformità allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.1.2018 n. 31 e secondo le specifiche modalità ivi previste.

La cauzione definitiva può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell'oggetto; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma C.C: nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Regione Piemonte in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Regione Piemonte.

L'Appaltatore ai fini della stipulazione del contratto produrrà alla Stazione Appaltante, a propria cura e spese, idonea copertura per la responsabilità civile professionale per danni a cose o a terzi nell'esecuzione del servizio che garantisca l'Amministrazione Regionale contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; tale polizza dovrà inoltre fornire copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato a carico della stazione appaltante maggiori costi. Si considera adeguata una copertura assicurativa che garantisca il risarcimento, per singolo sinistro, di un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00).

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l'Appaltatore stesso o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi o della Ditta stessa nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni d'appalto.

#### **17. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono altresì e a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

#### **18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO-INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE-**

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.

In particolare l'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali.

In attuazione di tale disciplina la tabella di riferimento è quella edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, di cui al al D.M. del Direttore Generale 27.11.2018, Determinazione del costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria Metalmeccanica privata e della installazione impianti, in vigore alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente applicabile per la categoria.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto.

In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **19. RISOLUZIONE, RECESSO UNILATERALE**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di Comportamento della Regione Piemonte, dei Protocolli e Patti di legalità ;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;

- violazione del divieto di cessione del contratto;
- perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata A/R all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Il presente appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

E' inoltre facoltà della Stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, degli archivi presso la nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza dell'appalto.

La Stazione Appaltante può recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016

## **20. RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'Appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

## **21. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicitate, con comunicazione

scritta da inviarsi entro e non oltre i sette giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/16. L'Amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario o comunque una composizione in via amministrativa, competente a conoscere la controversia sarà l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Tribunale di Torino.

## **23. CONVENZIONE CONSIP O SCR PIEMONTE**

Qualora la CONSIP o SCR Piemonte attivino, nelle more della procedura avviata dalla Regione Piemonte per la scelta dell'affidatario del servizio oggetto del contratto, una convenzione avente parametri prezzo qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dalla Società di Committenza Regionale (SCR) convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma I della L. n. 488/1999 s.m.i. , sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM 24.12.2015, per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **24. RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato tecnico si rimanda, al Capitolato MEPA, alla normativa vigente in materia e al Capitolato d'appalto, al Codice Civile, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

## **25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA**

Il Contraente è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" egli è designato dall'Amministrazione Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del suddetto Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del suddetto Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte. Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile del trattamento ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile del trattamento risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 1

ELENCO SEDI UBICATE IN TORINO:

CORSO REGINA MARGHERITA 153 BIS

CORSO REGINA MARGHERITA 174

VIA GIOLITTI 36

VIA SOSPELLO N. 211

CORSO GROSSETO 73

VIA VIOTTI N. 8

ELENCO SEDI UBICATE IN CUNEO:

CORSO A. DE GASPERI 40